# REGOLAMENTO (CEE) N. 3826/91 DELLA COMMISSIONE

## del 27 dicembre 1991

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3761/91 (1):

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importo dell'integrazione persilagotoge non agrapato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 72,535 ECU/100 kg.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.